

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea, e, in particolare i poteri delegati e gli atti di esecuzione ivi previsti;

VISTO il Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo;

VISTO l'art. 4, comma 2, *Ispezioni di rampa*, del Regolamento (UE) n. 965/2012, che prevede che *“gli Stati membri provvedono affinché i test alcolemici cui vengono sottoposti i membri degli equipaggi di condotta e di cabina riguardino sia gli operatori sotto la propria sorveglianza che quelli sotto la sorveglianza di un altro Stato membro o di un paese terzo. Tali test sono eseguiti da ispettori di rampa nel quadro del programma delle ispezioni di rampa di cui al capo RAMP dell'Allegato II”*;

VISTI gli Allegati al Regolamento (UE) n. 965/2012 e, in particolare, l'Allegato II, *Requisiti relativi alle Autorità per le operazioni di volo*, Parte ARO, ARO.RAMP 106, *Alcohol testing*; l'Allegato IV, *Operazioni di trasporto aereo commerciale*, Parte CAT, CAT.GEN.MPA.100 *Crew responsibilities*, e CAT.GEN.MPA.105 *Responsibilities of the commander*; l'Allegato VI, *Operazioni non commerciali con Aeromobili complessi*, NCC.GEN.105, *Crew responsibilities*; l'Allegato VII, *Operazioni specializzate*, SPO.GEN.105, *Crew member responsibilities*, e l'Allegato VIII, *Operazioni non commerciali con aeromobili non complessi*, NCO.GEN.105, *Pilot-in-command responsibilities and authority*;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1042 della Commissione del 23 luglio 2018 che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti l'introduzione di programmi di sostegno, della valutazione psicologica dell'equipaggio di condotta, nonché di test sistematici e casuali per il rilevamento di sostanze psicoattive al fine di garantire l'idoneità medica dei membri degli equipaggi di condotta e di cabina e per quanto riguarda l'equipaggiamento dei velivoli di nuova fabbricazione a turbina, aventi una massa massima certificata al decollo pari o inferiore a 5.700 chilogrammi e autorizzati a trasportare da sei a nove passeggeri, con un sistema di avviso e rappresentazione del terreno;



VISTO l'art. 2 del Regolamento (UE) 2018/1042, che ne dispone la decorrenza dal 14 agosto 2020;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile;

VISTI gli Allegati al Regolamento (UE) n. 1178/2011 e, in particolare, l'Allegato I, Parte FCL, FCL.070, *Revoca, sospensione e limitazione di licenze, abilitazioni e certificati*, che stabilisce che le licenze, le abilitazioni e i certificati rilasciati in conformità alla parte FCL possono essere limitati, sospesi o revocati dall'autorità competente nei casi in cui il pilota non soddisfi i requisiti della parte FCL, della parte medica o i requisiti operativi applicabili, conformemente alle condizioni e procedure di cui alla parte ARA; l'Allegato IV, Parte MED, MED.B.055, e relativa AMC1 MED.B.055, *Salute mentale*, e l'Allegato VI, Sottoparte GEN, ARA.GEN.355, *Rilevi e provvedimenti attuativi*;

VISTO il d. lgs. 15 novembre 2017, n. 173, *Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 216/2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile che istituisce un'Agenzia Europea per la sicurezza aerea e che abroga la direttiva 91/670/CEE, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE*;

VISTO l'art. 1, comma 3, lettera *b*), *Oggetto e ambito di applicazione*, d. lgs. 15 novembre 2017, n. 173, che prevede l'applicabilità del decreto alle operazioni di aeromobili, nonché l'art. 9, comma 1, lettera *c*), *Violazione degli obblighi dell'esercente persona fisica, del pilota responsabile del volo o dell'organizzazione riguardanti le operazioni di volo derivanti dall'articolo 8 del regolamento*, che dispone la comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro all'esercente persona fisica o al pilota responsabile del volo che violano le disposizioni inerenti i requisiti essenziali per l'esercizio degli aeromobili di cui all'articolo 8 del regolamento concernenti le condizioni e le operazioni di volo;

VISTO il d.P.R. 18 novembre 1988, n. 566, *Approvazione del regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche, ai sensi dell'art. 731 del codice della navigazione, come modificato dall'art. 3 della legge 13 maggio 1983, n. 213*;

VISTO l'art. 80, *Sospensione delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni*, d.P.R. 18 novembre 1988, n. 566, che dispone la sospensione dei titoli aeronautici in caso di violazione dell'art. 1120, *Ubriachezza*, del codice della navigazione, nonché l'art. 81, *Revoca delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni*, che prevede quando vada disposta la revoca dei titoli aeronautici;



VISTO il d. lgs. 25 luglio 1997, n. 250, *Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)*;

VISTO l'art. 1, *Funzioni*, comma 2, lettera a), d. lgs. 25 luglio 1997, n. 250, che assegna, fra l'altro, all'ENAC i compiti di regolamentazione tecnica ed attività ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e di controllo;

VISTO il d. interm. 19 gennaio 2015, n. 13, di approvazione dello Statuto dell'Ente nazionale per l'aviazione civile;

VISTO l'art. 2, *Funzioni e attività*, lettera w), dello Statuto dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, a norma del quale l'ENAC provvede ai compiti relativi all'attività sanzionatoria nell'ambito dei settori per i quali l'Ente è stato individuato come organo responsabile per l'erogazione di sanzioni da parte della normativa nazionale e dell'Unione europea;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, *Modifiche al sistema penale*;

VISTO il Regolamento ENAC 12 marzo 2018, *Organizzazione sanitaria e certificazioni mediche d'idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici*;

VISTO l'art. 9, commi 2 e 4, *Visite mediche addizionali*, Regolamento ENAC 12 marzo 2018, che dispongono che il titolare di una licenza o di un attestato che sia stato inviato a visita medica addizionale, può riprendere a esercitare le attività consentite dal titolo aeronautico solo a seguito di comunicazione di esito favorevole della visita stessa e che, l'ENAC, per la tutela della sicurezza del volo in caso di ragionevoli dubbi circa la persistenza dell'idoneità psicofisica può richiedere ai titolari di licenza di sottoporsi a visita medica addizionale per un controllo straordinario e limitare, sospendere o revocare il certificato medico;

VISTO il Regolamento ENAC 24 luglio 2019, *Esercizio del potere sanzionatorio per la violazione del Regolamento (UE) n. 2018/1139 e Regolamento (UE) n. 255/2010*;

TENUTO conto che, a norma della disposizione ARO.RAMP.106, *Alcohol testing*, nell'Allegato II, Parte ARO, Regolamento (UE) n. 965/2012, la concentrazione di alcol nel respiro (BrAC), misurata tramite etilometro durante il test iniziale, non deve superare il più basso tra il livello equivalente a 0,2 grammi di concentrazione di alcol nel sangue (BAC) o il limite legale nazionale;

VISTA la legge 30 marzo 2001, n. 125, *Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati*;



VISTO l'art 15, comma 1, *Disposizioni per la sicurezza sul lavoro*, legge 30 marzo 2001, n. 125, che recita: “*Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche*”;

VISTO il provvedimento 16 marzo 2006, n. 2540, *Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'art. 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125. Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131*;

VISTO che l'art. 1, comma 1, *Attività lavorative a rischio*, provvedimento 16 marzo 2006, n. 2540, stabilisce il divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche per coloro che svolgono attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute di terzi;

VISTI l'art. 1, *Attività lavorative a rischio*, e l'Allegato, *Attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi*, provvedimento 16 marzo 2006, n. 2540, a norma dei quali i piloti di aeromobile rientrano fra le mansioni che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi;

VISTO il *Manuale per le ispezioni di rampa (Ramp Inspection Manual)* adottato dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea il 9 ottobre 2020 (seconda edizione);

VISTO l'art. 1120, *Ubriachezza*, del codice della navigazione;

RITENUTO necessario stabilire, nell'ambito dei poteri e delle competenze dell'ENAC e di quanto previsto sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dal d. lgs. 15 novembre 2017, n. 173, e sull'adozione delle misure interdittive, quali la limitazione, la sospensione e la revoca dei titoli aeronautici, dal Regolamento (UE) n. 1178/2012, dal Regolamento (UE) n. 965/2012, dal d.P.R. 18 novembre 1988, n. 566, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, una graduazione nell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e nell'adozione delle misure interdittive dei titoli aeronautici dei membri di equipaggio che risultano positivi al test etilometrico;

TENUTO CONTO che il Regolamento (UE) 2020/745 della Commissione del 4 giugno 2020, che modifica il Regolamento (UE) 2018/1042 della Commissione per



quanto riguarda il rinvio delle date di applicazione di determinate misure nel contesto della pandemia di Covid-19, ha stabilito che i punti 1 e 3, dell'articolo 1 del Regolamento (UE) 2018/1042 si applicano a decorrere dal 14 febbraio,

DISPONE

1. Il limite accettabile per il tasso alcolemico per i membri di equipaggio è di 0,0 grammi di concentrazione di alcol per litro di sangue.
2. Il membro di equipaggio positivo al test etilometrico, eseguito a norma dell'EASA *Ramp Inspection Manual*, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria pari a:
 - a) 1.000 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,00 ma non superiore 0,2 grammi per litro (g/l);
 - b) da 1.000 a 3.000 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,2 ma non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l);
 - c) da 3.000 a 6.000 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,5 ma non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l);
 - d) da 6.000 a 8.000 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l);
 - e) da 8.000 a 10.000 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).
3. Il membro di equipaggio che rifiuta di sottoporsi al test etilometrico è soggetto alla sanzione amministrativa cui al punto 2, lettera e).
4. La violazione è contestata immediatamente ai sensi e nelle modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Il procedimento derivante dall'accertamento della violazione del limite accettabile per il tasso alcolemico per i membri di equipaggio è disciplinato dal Regolamento ENAC 24 luglio 2019, *Esercizio del potere sanzionatorio per la violazione del Regolamento (UE) n. 2018/1139*.



6. Nei casi di cui al punto 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, il trasgressore è immediatamente sospeso dal servizio e dichiarato inidoneo allo stesso fino a quando il requisito MED.B.055 e la relativa AMC1 MED.B.055, di cui all'Allegato IV del Regolamento (UE) n. 1178/2011, non sono soddisfatti.
7. Nel caso di test etilometrico positivo, a seguito dell'accertamento di un valore corrispondente al tasso alcolemico di cui al punto 2, se il trasgressore è titolare di licenza rilasciata dall'ENAC è disposta la sospensione del certificato medico ai sensi e secondo le modalità del Regolamento ENAC 12 marzo 2018, *Organizzazione sanitaria e certificazioni mediche d'idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici*.
8. Dell'esito positivo del test etilometrico è data comunicazione all'operatore alle dipendenze del quale il trasgressore è impiegato, all'autorità dell'operatore, e, nel caso di trasgressori titolari di licenza di pilota, all'autorità che ha rilasciato la licenza, se diversa da quella dell'operatore.

Il Direttore Generale
Dott. Alessio Quaranta

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)